

ELEZIONI

Parlamento europeo – Attribuzione dei seggi

Per l'elezione dei membri italiani al Parlamento europeo l'attribuzione dei seggi alle singole circoscrizioni deve essere effettuata in base all'art. 21, primo comma, n. 3, della legge n. 18 del 1979.

La modifica dell'art. 2 della legge per l'elezione al Parlamento europeo, attuata con legge n. 61 del 1984, ha determinato la necessità di attribuire ad ogni circoscrizione un numero di seggi predeterminato, fisso ed invariabile, ma non ha comportato l'abrogazione, né espressa, né implicita, dei criteri di calcolo stabiliti dall'art. 21 cit., in base ai quali, dopo la distribuzione dei seggi secondo i quozienti interi conseguiti dalle liste nelle diverse circoscrizioni, si devono assegnare a ciascuna lista i relativi residui seggi, sino a concorrenza di quelli spettanti su base nazionale, nelle circoscrizioni via via individuate esclusivamente fra quelle con seggi ancora disponibili, ove la lista ha ottenuto i migliori quozienti; pertanto, non può trovare applicazione il diverso criterio di attribuzione stabilito dalle disposizioni dettate per l'elezione della Camera dei deputati (art. 83, primo comma, n. 8, d.P.R. n. 361 del 1957).

(Ricorso al TAR del Lazio)